

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4664

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PALOMBA

Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale

*Presentata il 3 ottobre 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale intende dimezzare il numero dei consiglieri regionali portando a quaranta gli ottanta attualmente previsti dall'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Il Governo nazionale aveva previsto, in una delle tante versioni dell'ultima manovra economico-finanziaria, nella parte relativa alla riduzione dei costi della politica, che i consigli regionali delle regioni con meno di 2.000.000 abitanti non potessero avere più di trenta componenti, collegando alla mancata realizzazione di questo obiettivo la perdita di benefici concessi alle regioni virtuose.

Una tale proposta presentava numerosi aspetti di estrema superficialità, connessi, ad esempio, alla necessità di una legge di rango costituzionale per la modifica degli statuti speciali e con la non congruità dei tempi (sei mesi) per quell'adempimento. Così quella proposta dimostrò tutta la sua fatuità.

E tuttavia resta ferma l'esigenza di procedere alla riduzione del numero dei consiglieri regionali; ma non nella misura burocratica e automatica prevista dal Governo. Si ritiene che il numero di quaranta (la metà, con una riduzione nella stessa proporzione di quella proposta da Italia dei Valori alla Camera dei deputati) possa essere adeguato a una regione con un territorio molto ampio. Si prevede che sia promossa la parità di opportunità di genere nell'accesso al consiglio regionale

nonché la rappresentanza dei territori aventi omogeneità come quelli costituiti in provincia alla data di presentazione della presente proposta di legge costituzionale.

La garanzia di funzionalità del lavoro delle commissioni potrà essere assicurata attraverso una modifica del regolamento consiliare (ad esempio riducendone il numero con l'accorpamento di talune di esse, fino alla riduzione alla metà).

La presente proposta di legge costituzionale dà una risposta a una (invocata da

più parti) drastica riduzione dei costi della politica. Infatti, tale dimezzamento del numero dei consiglieri, mentre non incide negativamente sulla rappresentanza, comporta sul piano finanziario un risparmio per la regione di circa 6 milioni di euro all'anno e di 30 milioni di euro nel corso di una legislatura regionale.

Considerati i tempi di approvazione in rapporto alla fase terminale della legislatura regionale è previsto che la norma entri in vigore a decorrere dalla prossima legislatura regionale.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. La legge elettorale regionale promuove le condizioni per la parità delle opportunità di genere e per la rappresentanza dei territori aventi omogeneità culturale e geografica ».

## ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale entrano in vigore a decorrere dalla legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

€ 1,00



\*16PDL0059470\*